

**"Centro Studi di Psicoterapia a Orientamento**

**Psicoanalitico"**

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1 - E' costituita l'associazione civile denominata "Centro Studi di Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico" (di seguito per brevità CSPOP).

L'associazione è apolitica, libera, senza scopo di lucro, con durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Trieste, Via Antonio Canova numero 2 e potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Articolo 3 - L'Associazione ha lo scopo prioritario di accrescere e diffondere le conoscenze della psicologia e della psicoterapia a orientamento psicoanalitico attraverso lo sviluppo e la ricerca in campo scientifico, culturale e sociale.

L'Associazione ha l'obiettivo di favorire una relazione dinamica e di reciprocità tra appartenenti alla medesima area di formazione psicoanalitica.

L'Associazione ha, inoltre, l'obiettivo di proporre uno spazio di confronto e informazione per coloro che utilizzano gli strumenti psicoanalitici in

*Franco Ghobini*

*Rosella Giubini*

*Andrea Carci*

contesti sociali culturali e scientifici diversi.

L'Associazione è aperta al confronto con altre associazioni al fine di promuovere la formazione e la crescita professionale di coloro che, in vari campi professionali, non hanno un orientamento psicoanalitico.

L'Associazione si propone di rendere utilizzabili dagli associati e da altri i risultati delle ricerche e degli studi compiuti attraverso: l'erogazione di servizi, l'attività di formazione professionale e di addestramento di personale, la cessione di prodotti risultanti dall'attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni di carattere nazionale e internazionale.

L'Associazione si pone come struttura di servizi per Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati, fondazioni, Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza, Istituzioni assistenziali, previdenziali e sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit in genere che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i propri scopi.

L'Associazione si propone inoltre di sensibilizzare e promuovere l'accesso alla psicoterapia ad

*F. Rossi*

*Isabella Giordani*

*Andrea Carri*

orientamento psicoanalitico anche per le persone in situazione di svantaggio economico e sociale.

L'attività dell'Associazione potrà esplicarsi secondo le modalità e le forme ritenute più opportune rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione dunque potrà svolgere:

- attività di studio e ricerca: costituzione di comitati e gruppi di studio e ricerca;

- attività culturali: incontri, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, seminari ecc.;

- attività di formazione: corsi di formazione, preparazione e perfezionamento;

- comunicazioni sociali: promozione delle conoscenze;




- altre attività: coerentemente con gli scopi,

l'Associazione potrà svolgere attività di erogazione di prodotti e servizi aventi rilevanza economica, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione ha la facoltà di intraprendere relazioni e collaborazioni articolabili anche in forma di co-associazione, con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali che operano

F.lli. G.lli.  
Andrea Carri

Roberto G.lli.

	nell'ambito di interesse dell'Associazione. Può	
	inoltre chiedere e ottenere contributi e donazioni	
	da soggetti pubblici e privati.	
	L'Associazione ha la facoltà, compatibilmente con	
	la situazione economico finanziaria e su delibera	
	del Consiglio Direttivo, di fornire prestazioni a	
	soggetti in situazioni di particolare disagio socio	
	economico attraverso i soci che ne abbiano data	
	preventiva disponibilità, limitandosi ad un	
	rimborso spese forfettario da corrispondersi	
	trimestralmente.	
	L'Associazione ha la facoltà, su delibera del	
	Consiglio Direttivo e attraverso la stipula di	
	apposite convenzioni, di accogliere tirocinanti	
	tecnici di psicologia, psicologi e/o	
	psicoterapeuti, anche a rotazione, tra i diversi	
	soci che ne diano una preventiva disponibilità.	
	L'Associazione ha la facoltà, compatibilmente con	
	la situazione economico finanziaria e su delibera	
	del Consiglio Direttivo, di erogare borse di studio	
	o fondi a persone che vengono ritenute meritevoli,	
	con particolare attenzione ai più bisognosi.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO	
	Articolo 4 - Il patrimonio dell'Associazione è	

costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dai versamenti effettuati dai soci a qualsiasi titolo;
- da ogni altro versamento a qualsiasi titolo effettuato da altre persone fisiche e giuridiche;
- dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della propria attività.

L'Assemblea dei soci stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa, nonché la quota associativa annuale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione

*F. Gi. Volvini*  
*R. Gi. Volvini*

*Andrea Carri*

di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

### TITOLO III

#### SOCI

Articolo 5 - I soci, sia persone fisiche che giuridiche che enti, aderenti alla Associazione si distinguono in:

- fondatori;
- ordinari;
- beneficiari;

Firma *F. Ghislini*  
*Roberto Carri*  
*Roberto Ghislini*

- benemeriti.

*Andrea Carri*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

*Franco Giubini*  
*Belle Giubini*

Con la sola esclusione dei soci beneficiari, che non hanno diritto a partecipare all'Assemblea, l'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età e comunque per la persona giuridica ovvero per l'ente, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche e/o enti che hanno partecipato all'originario atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche che siano in possesso di una laurea in psicologia o medicina e chirurgia ed abbiano uno specifico interesse nell'orientamento psicoanalitico, le persone giuridiche e/o enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Possono essere iscritti all'Associazione quali soci beneficiari le persone aventi motivato interesse verso l'associazione e che usufruiscano dell'attività dell'associazione nei limiti

stabiliti dall'assemblea dei soci; i tirocinanti fanno parte dei soci beneficiari.

*Roberto G. ...*

Sono soci benemeriti le persone fisiche, giuridiche e/o enti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo ovvero che si sono particolarmente distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività di interesse dell'Associazione.




*Andrea Carici*  
*F. ...*

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda sottoscritta per presentazione da due soci ordinari o fondatori al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta giorni) dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi



	momento notificare la sua volontà di recedere	
	dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia	
	all'inizio del secondo mese successivo a quello nel	
	quale il Presidente del Consiglio Direttivo riceva,	
	presso la sede dell'Associazione, la notifica della	
	volontà di recesso.	
	In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi	
	all'Associazione può esserne escluso con delibera	
	del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto	
	dal trentesimo giorno successivo alla notifica del	
	provvedimento di esclusione, il quale deve	
	contenere le motivazioni per le quali l'esclusione	
	sia stata deliberata.	
	La qualità di socio si perde altresì, su delibera	
	del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento	
	di una quota associativa annuale; in detto caso il	
	Consiglio Direttivo invita preventivamente il socio	
	a sanare la morosità, fissando un termine non	
	inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento	
	dell'invito ad adempiere. Decorso inutilmente tale	
	termine, il Consiglio Direttivo delibera	
	l'esclusione del socio per morosità.	
	La qualità di socio può inoltre essere persa per	
	difetto di presenza alle attività promosse	
	dall'Associazione. Il requisito minimo di presenza	

<p>può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea</p>	<p><i>Andrea Carri</i></p>
<p>e può essere fatto contestato ai soci solo se</p>	<p><i>Roberto Giubini</i></p>
<p>accertato a partire dall'esercizio sociale</p>	<p><i>Franco Ippolito</i></p>
<p>successivo a quello in corso alla data della</p>	<p></p>
<p>delibera da parte dell'Assemblea dell'obbligo</p>	<p></p>
<p>minimo di frequenza.</p>	<p></p>
<p>Ogni socio riceve dall'Associazione, almeno una</p>	<p></p>
<p>volta l'anno, una comunicazione sulle attività</p>	<p></p>
<p>svolte dalla Associazione ed un tesserino di</p>	<p></p>
<p>appartenenza.</p>	<p></p>
<p>TITOLO IV</p>	<p></p>
<p>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p>	<p></p>
<p>Articolo 6 - Sono organi dell'Associazione:</p>	<p></p>
<p>- l'Assemblea dei soci;</p>	<p></p>
<p>- il Presidente del Consiglio Direttivo;</p>	<p></p>
<p>- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;</p>	<p></p>
<p>- il Consiglio Direttivo;</p>	<p></p>
<p>- il Comitato Esecutivo;</p>	<p></p>
<p>- il Segretario del Consiglio Direttivo;</p>	<p></p>
<p>- il Tesoriere;</p>	<p></p>
<p>- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei</p>	<p></p>
<p>Conti, qualora nominato.</p>	<p></p>
<p>- il Centro di Formazione e Ricerca (CFR) ed i</p>	<p></p>
<p>Comitati e i Gruppi di Studio e Ricerca costituiti</p>	<p></p>
<p>ex art.3.</p>	<p></p>

ASSEMBLEA

*Andrea Carri*

Articolo 7 - L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti in regola con il tempestivo versamento della quota associativa annuale, che si intende tale se effettuato entro il primo mese dell'esercizio sociale di riferimento.

*Filippo Ghibellini*

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il quarto mese ovvero, qualora particolari circostanze lo richiedano, entro il sesto mese di ogni esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

*Roberto Ghibellini*

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota di ingresso alla Associazione e sulla quota associativa annuale;




- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la

		<i>Andrea Carri</i>
	costituzione dei Comitati o dei Gruppi di Studio e	
	Ricerca previsti dall'articolo 3 ed i regolamenti	
	che ne disciplinano lo svolgimento delle attività;	<i>Roberto G. ...</i>
	- delibera sull'eventuale destinazione di utili o	
	avanzi di gestione comunque denominati, nonché di	<i>F. ...</i>
	fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'Associazione stessa, qualora ciò sia	
	consentito dalla legge e dal presente statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera su:	
	- modifiche al presente statuto;	
	- scioglimento e liquidazione dell'Associazione e	
	devoluzione del suo patrimonio.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede	
	sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno	
	oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo	
	dei soci aderenti o da almeno un terzo dei	
	Consiglieri in carica oppure dal Collegio dei	
	Revisori o dal Revisore Unico se nominato.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, è fatta mediante avviso da	
	affiggersi all'Albo della Associazione presso la	
	sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della	
	data fissata per la prima convocazione e/o mediante	
	lettera, fax, posta elettronica o mezzo	

		<i>Andrea Carri</i>
	equipollente che garantisca la ricezione	
	dell'avviso da parte dei soci. L'avviso deve	<i>Federico Ghisleni</i>
	contenere l'elenco delle materie da trattare,	
	l'indicazione del luogo della adunanza e quella	
	della data e dell'ora della prima e seconda	<i>Roberto Ghisleni</i>
	convocazione.	
	Se prevista nell'avviso, la seconda convocazione	
	dovrà essere fissata almeno un'ora dopo l'orario	
	stabilito per la prima convocazione.	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in	
	prima convocazione quando sono presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Le delibere, qualunque sia l'oggetto da trattare,	
	sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci	
	presenti o rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione, delibera qualunque sia	
	l'oggetto da trattare con il voto favorevole della	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	dell'Associazione, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le delibere devono essere prese col	

		<i>Andrea Carri</i>
	voto favorevole di almeno tre quarti dei soci	
	aventi diritto al voto.	<i>Roberto Giubini</i>
	Ogni socio ha diritto ad un voto.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite	<i>F. Russo</i>
	dall'Assemblea.	<i>Roberto Giubini</i>
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire	
	per acclamazione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possano	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno	
	facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri	
	soci mediante delega scritta.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo ed in sua assenza dalla persona	
	designata dall'Assemblea.	
	La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.	
	Il Segretario può essere un non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	delibere dell'Assemblea.	
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Articolo 8 - L'Associazione è amministrata da un	
	Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3	

		
	(tre) ad un massimo di 9 (nove) membri - compresi	
	il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere -	
	eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina	
	il numero.	
	I Consiglieri durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun	
	compenso, salvo il rimborso delle spese documentate	
	sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.	
	Qualora per dimissioni o per altre cause venga a	
	mancare uno o più consiglieri, il Consiglio	
	Direttivo provvederà alla loro sostituzione	
	mediante cooptazione.	
	Qualora per dimissioni o per altre cause venga a	
	mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale,	
	la maggioranza dei componenti del Consiglio	
	Direttivo, l'intero Consiglio si intende	
	dimissionario e deve essere convocata	
	immediatamente l'Assemblea dei Soci per la nomina	
	dell'organo di amministrazione.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno	
	ovvero tutte le volte che egli lo ritenga utile	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	Consiglieri.	

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comunque avere luogo qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare un Tesoriere.

*Andrea Carci*  
*Raffaella Giubini*  
*Franco Ippoliti*

La convocazione è fatta mediante lettera, fax, posta elettronica o mezzo equipollente che garantisca la ricezione dell'avviso da parte dei consiglieri almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.




Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.




In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi



	poteri per la gestione della Associazione e,	
	specificatamente, il Consiglio deve:	
	a) organizzare le iniziative scientifiche e	
	culturali in genere;	
	b) determinare la quota associativa di ingresso e	
	quella annuale, secondo quanto previsto dal	
	regolamento, da sottoporre all'Assemblea dei Soci	
	per l'approvazione;	
	c) approvare i nuovi soci, nominare i soci	
	benemeriti, esaminare le proposte di nuove	
	iniziative da parte degli associati;	
	d) predisporre il regolamento interno e le	
	eventuali modifiche al medesimo da proporre	
	all'Assemblea per l'approvazione;	
	e) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei	
	Soci.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni a uno o più dei suoi membri, oppure ad	
	un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui	
	attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.	
	IL PRESIDENTE	
	Articolo 9 - Al Presidente dell'Associazione spetta	
	la rappresentanza dell'Associazione stessa di	

<p>fronte ai terzi e anche in giudizio. Su delibera</p>	
<p>del Consiglio Direttivo, il Presidente può</p>	
<p>attribuire la rappresentanza dell'Associazione</p>	
<p>anche ad estranei al Consiglio stesso.</p>	
<p>Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base</p>	
<p>delle direttive emanate dall'Assemblea e dal</p>	
<p>Consiglio Direttivo, al quale comunque il</p>	
<p>Presidente riferisce circa l'attività compiuta,</p>	
<p>l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.</p>	
<p>Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il</p>	
<p>Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne</p>	
<p>cura l'esecuzione delle relative delibere,</p>	
<p>sorveglia il buon andamento amministrativo</p>	
<p>dell'Associazione, verifica l'osservanza dello</p>	
<p>statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma</p>	
<p>ove se ne presenti la necessità, presiede e</p>	
<p>coordina gli eventuali Comitati o i Gruppi di</p>	
<p>Studio e di Ricerca costituiti ai sensi dell'art.3.</p>	
<p>Il Presidente cura la predisposizione del bilancio</p>	
<p>preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre</p>	
<p>per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi</p>	
<p>all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.</p>	
<p>IL VICE PRESIDENTE</p>	
<p>Articolo 10 - Il Vice Presidente sostituisce il</p>	
<p>Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta</p>	

questi sia assente o comunque impedito	<i>Andrea Carri</i>
nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo	<i>Franco Ghisleri</i>
intervento del Vice Presidente costituisce per i	<i>Roberto Ghisleri</i>
terzi prova dell'impedimento o assenza del	
Presidente.	
IL COMITATO ESECUTIVO	
Articolo 11 - Il Comitato Esecutivo è composto dal	
Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario se	
nominato, ed eventualmente da un massimo di tre	
altri Consiglieri.	
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i	
compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.	
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato	
Esecutivo e per la validità delle relative	
deliberazioni si applicano, ove compatibili, le	
norme previste nel presente statuto per le adunanze	
del Consiglio Direttivo.	
IL SEGRETARIO	
Articolo 12 - Il Segretario svolge la funzione di	
verbalizzazione delle adunanze del Consiglio	
Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il	
Presidente e il Consiglio Direttivo	
nell'esplicazione delle attività esecutive che si	
rendano necessarie o opportune per il funzionamento	
dell'amministrazione dell'Associazione.	

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

*Andrea Carri*

*Rosella Giubini*

*Franco Ghislini*

#### IL TESORIERE

Articolo 13 - Il Tesoriere - ovvero il Segretario qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 14 - L'assemblea può nominare un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti.

L'incarico di Revisore Unico deve essere affidato a soggetto iscritto al registro dei Revisori Legali dei Conti. Relativamente alle cause di ineleggibilità e decadenza del Revisore Unico si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. Al Revisore Unico spetta il compenso concordato all'atto della nomina, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del suo

incarico.

*Andrea Carri*

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di

*Franco G. G. G.*

tre membri effettivi e di due supplenti (questi

ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un

*Roberto G. G.*

membro effettivo) non necessariamente iscritti al

registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile

con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il

compenso dei membri del Collegio dei Revisori

valgono le norme dettate nel presente statuto per i

membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei

Conti partecipa di diritto alle adunanze

dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del

Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza

diritto di voto, verifica la regolare tenuta della

contabilità dell'associazione e dei relativi libri,

da parere sui bilanci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura inoltre la

tenuta del libro delle adunanze del Collegio dei

Revisori dei Conti.

IL CENTRO DI FORMAZIONE E RICERCA (CFR) ED I

COMITATI ED I GRUPPI DI STUDIO E RICERCA

Articolo 15 - L'Associazione può costituire al suo

	interno i Comitati e di Gruppi di Studio e di	<i>Andrea Carci</i>
	Ricerca per perseguire le finalità di	<i>Rosella Giubini</i>
	cui all'art.3. I Comitati e i Gruppi di Studio e di	
	Ricerca costituiscono l'attività del Centro di	<i>F. Russo</i>
	Formazione e Ricerca (CFR), la sezione del CSPOP	
	che coordina detta attività. Tale organo ha	
	carattere interno all'Associazione ed è presieduto	
	dal Presidente o da altro consigliere a ciò	
	delegato dal Consiglio. Dell'attività svolta o da	
	svolgere nell'anno deve essere data illustrazione	
	nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Articolo 16 - Possono cumularsi nella medesima	
	persona fisica esclusivamente le cariche di	
	Segretario e Tesoriere.	
	Articolo 16 bis - Oltre alla tenuta dei libri	
	prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i	
	libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, del	
	Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei	
	Conti nonché il libro degli aderenti	
	all'Associazione.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO	
	Articolo 17 - Gli esercizi dell'Associazione	

chiudono il 31 agosto di ogni anno ed hanno durata di 12 (dodici) mesi.

*Andrea Carri*  
*Franco Ghislini*

Entro il secondo mese dall'inizio di ciascuno esercizio sociale, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

*Roberto Giubini*

I bilanci devono essere trasmessi entro 15 (quindici) giorni al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato e debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, unitamente alle relazioni prescritte dal regolamento, nei 7 (sette) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 18 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge,

statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

*Andrea Carci*  
*Rella Giubini*

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Franco J. J. J.*

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro vi provvederà



il Presidente del Tribunale di Trieste.

*Andrea Carci*

Articolo 21 - Per disciplinare ciò che non sia previsto del presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno che verrà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci.

*Franco Altobelli*

*Roberto Giubini*

Ove non disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.